



COMUNE DI REALMONTE

(Libero Consorzio di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE

n. 16 del 13 marzo 2020

OGGETTO: Chiusura temporanea del cimitero comunale fino al 25 marzo 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di marzo, nella residenza municipale, il sottoscritto **Ing. Calogero Zicari**

S I N D A C O

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della città di Bergamo e della relativa provincia.

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispone "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Realmonte e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone.

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50 e gli artt. 7-bis e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito dalla Legge 24.07.2008, n. 125 che modifica l'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 01 del 02.01.2018 "Codice della Protezione Civile";

Visto l'art. 69 dell'O.R.EE.LL;

Visti gli atti d'Ufficio;

ORDINA

- 1) **LA CHIUSURA al PUBBLICO del CIMITERO COMUNALE**, sino al **GIORNO 25 MARZO 2020** incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, **e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;**
- 2) **LA SOSPENSIONE**, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- 3) **DI GARANTIRE** la disponibilità della camera mortuaria del cimitero e, se occorrente, della Chiesetta, per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie provinciali.

E' fatto obbligo agli agenti delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale di far osservare le disposizioni della presente Ordinanza Sindacale, relativamente all'osservanza degli accorgimenti da parte dei cittadini.

DISPONE

che la presente Ordinanza Sindacale venga resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio *on-line*, sul sito del Comune di Realmonte.

TRASMETTE

copia della presente Ordinanza, per competenza e per conoscenza:

- a) alla Prefettura di Agrigento;
- b) all'A.S.P. di Agrigento;
- c) alla Stazione dei Carabinieri di Realmonte;
- d) al Comando di Polizia Locale;
- e) al Coordinatore Responsabile della Protezione Civile comunale.

RENDE NOTO

che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso:

- 1) entro 60 giorni al T.A.R. Sicilia, nei termini e modi previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 06. 12.1971 n. 1034;

- 2) entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



IL SINDACO
Ing. Calogero Zicari

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "C. Zicari".